

CORSO DI DIRITTO SPORTIVO  
**I RAPPORTI DI LAVORO  
ALL'INTERNO DELLE  
ASSOCIAZIONI SPORTIVE  
DILETTANTISTICHE**

AVV. MARIA ELENA PORQUEDDU

# INTRODUZIONE

ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE IN QUALSIASI FORMA COSTITUITE SI APPLICA LA DISCIPLINA GENERALE SUI RAPPORTI DI LAVORO.

ASSOCIAZIONI  
NON  
RICONOSCIUTE

ASSOCIAZIONI  
RICONOSCIUTE

SOCIETA' SENZA  
FINALITA' DI  
LUCRO



Disciplina generale sui rapporti di lavoro

# DISCIPLINE PARTICOLARI PER LE A.S.D. IN MATERIA DI LAVORO

ESISTONO REGIMI PARTICOLARI per  
le A.S.D. IN MATERIA DI RAPPORTI  
DI LAVORO PER:

- TRATTAMENTO FISCALE
- NORMATIVE PREVIDENZIALI (INPS E ENPALS)
- NORMATIVE ASSICURATIVE (INAIL)

# TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO NEGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

- (Attività di volontariato: L. 266/91);
- Rapporti di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.);
- Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 409 c.p.c.);
- Rapporti di lavoro autonomo professionale
- Rapporti di agenzia e rappresentanza
- Rapporti di lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c.);
- Rapporti di lavoro occasionale di tipo "accessorio"

# Attività di volontariato

Accanto ai rapporti di lavoro può esistere l'attività di volontariato.

L'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO è disciplinata dalla **legge 266/91** (legge quadro sul volontariato) la quale prevede all'art. 2 che *"..per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà"*.

Art. 2, co. 2 l. 266/1991:  
*"L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse".*

# Consigli per la gestione dell'attività di volontariato

Contenuti della dichiarazione formale che è opportuno farsi rilasciare dal volontario all'inizio dell'attività stessa:

 che l'attività è esercitata volontariamente ed in modo gratuito

 che l'attività è svolta sotto la sua personale responsabilità

# DICHIARAZIONE DI ATTIVITA' GRATUITA

Mario Rossi

Via .....

Spett.le

A.s.d. ....

via ...

cod. fiscale

p. iva

Luogo e data

Il sottoscritto Mario Rossi, nato a ..... il ..... residente in ..... Via ..... n. .. cod. fisc. ....

**DICHIARA**

Di prestare la propria opera di ..... in favore dell'associazione ..... a titolo esclusivamente gratuito e volontario, unicamente al fine di aiutare l'associazione al raggiungimento delle sue finalità sociali.

Dichiara inoltre di svolgere l'attività in modo del tutto volontario e gratuito senza alcun vincolo di subordinazione nei riguardi dell'associazione.

Al sottoscritto saranno rimborsate unicamente le spese sostenute ed autorizzate (viaggio, soggiorno, vitto etc..solo per trasferte fuori sede) con presentazione di idonea documentazione. Il sottoscritto esonera da ogni responsabilità l'associazione nello svolgimento dell'attività di cui sopra.

Firma

.....

# CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO PROFESSIONISTA (L. 91/81)

Ambito di applicazione soggettiva:

- 1) CONTINUITA' DELL'ATTIVITA' SPORTIVA
- 2) ONEROSITA'
- 3) QUALIFICAZIONE ATTRIBUITA DALLA COMPETENTE FEDERAZIONE (FIGC – serie A, B, C1 e C2 masch.; F.I.P., serie A1 e A2 masch.; F.I.C.; F.I.M., F.P.I., F.I.G.)

La l. 91/81 si applica solo per contratti stipulati tra:

SOCIETA' SPORTIVE (s.p.a. o s.r.l.) e atleta professionista.

La disciplina della l. 91/81 non trova applicazione né per attività di tipo amministrativo (es. segreteria, contabilità ..) né legata alla cura degli impianti, né per i rapporti di lavoro instaurati tra federazioni e loro dipendenti (lavoro autonomo ex art. 3 lett. A) l. 91/81).

- La norma stabilisce per l'atleta professionista la **PRESUNZIONE ASSOLUTA** (iuris et de iure) di rapporto di lavoro subordinato.

# SPORT DILETTANTISTICO E RAPPORTI DI LAVORO

- Per gli atleti dilettanti non c'è presunzione di legge di rapporto di lavoro subordinato con la società di appartenenza
- Bisogna fare un esame caso per caso dal punto di vista fattuale (es. ordinanza 2008 caso Mastrangelo)
- E' dato inoppugnabile che la prestazione retribuita dell'atleta dilettante (recte "non professionista") è negli effetti e nella sostanza omogenea a quella dell'atleta professionista

# Rapporto di lavoro subordinato

L'art. 2094 c.c. definisce prestatore di lavoro subordinato "chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore".

Elementi sintomatici della subordinazione:

- 1- assoggettamento al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro
- 2- inserimento in modo stabile nell'organizzazione aziendale
- 3- Assenza di rischio, continuità della prestazione, osservanza di un orario, misura fissa della retribuzione.

- La giurisprudenza comunitaria (Corte europea di giustizia- es. caso Deliege e Lehtonen) riconosce ugualmente degni di tutela il lavoro dell'atleta professionista e di quello dilettante, prescindendo dalla qualificazione effettuata dalla federazione sportiva nazionale e **verificando in concreto la prestazione e le modalità di esecuzione della stessa** (attività prestata dietro compenso, fonte principale di sostentamento per l'atleta).

Non esiste una normativa specifica per le associazioni sportive dilettantistiche in tema di lavoro subordinato. Si applicano pertanto le generali norme di diritto comune (art. 2094 c.c., CCNL).

L'ASD dovrà provvedere all'iscrizione del lavoratore all'INPS o all'ENPALS (D.M. 15.03.2005 – sono esclusi i soggetti che percepiscono compensi riconducibili ai "redditi diversi").

IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO  
PUO' ESSERE A TEMPO DETERMINATO,  
INDETERMINATO, PARZIALE.

Il prestatore di lavoro si obbliga a  
mettere a disposizione del datore la  
propria attività lavorativa e  
quest'ultimo a corrispondere al  
lavoratore la retribuzione.

# I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

*(art. 409 n. 3 c.p.c.)*

Sono rapporti di lavoro caratterizzati da:

A-Assenza di vincolo di subordinazione

B-Autonomia del lavoratore nello svolgimento dell'attività

C-Personalità della prestazione

D-Continuità e coordinamento con inserimento nell'organizzazione del committente

E- Retribuzione periodica prestabilita

# IL CONTRATTO A PROGETTO

Gli artt. 61-69 D. Lgs. 10.09.2003 n. 279 emanato in attuazione della L. 30/2003 ("Delega lavoro") prevedono una specifica disciplina civilistica dei co.co.co inquadrandoli nell'ambito del c.d. "lavoro a progetto"

## ELEMENTI DEL CONTRATTO A PROGETTO:

- Atto scritto da cui risulti la durata, determinata o determinabile, della prestazione
- progetto o programma di lavoro o fasi di esso, specificandone il contenuto
- corrispettivo, criteri per la determinazione, i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese
- forme di coordinamento con il committente
- eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del prestatore

Il compenso deve essere proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni.

# LEGGE BIAGI (L. 14.02.2003 n. 30)

- Art. 61 D.Lgs. 276/2003 (decreto di attuazione della Legge Biagi): *“i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione di cui all’art. 409 n. 3 del codice di procedura civile, devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa”.*

Sono esclusi dalla disciplina del lavoro a progetto (art. 61 co. 1 e 3 del D. Lgs. 276/2003):

- Le professioni intellettuali con iscrizioni ad albi
- Collaborazioni coordinate e continuative nei confronti di Pubbliche amministrazioni
- Le prestazioni dei pensionati di vecchiaia.
- Componenti di organi di amministrazione e controllo di società
- Partecipanti a collegi e commissioni
- Le attività di collaborazione coordinata e continuativa rese e **utilizzate a fini istituzionali dalle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI**
- **Art. 35 co. 6 DL 207/2008:** co.co.co. rese a fini istituzionali nei confronti di Federazioni Sportive nazionali, Discipline associate, enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI.

# PRESTAZIONI OCCASIONALI

D.Lgs. 10.09.2003 n. 276 in attuazione della legge Biagi suddivide le prestazioni occasionali in tre categorie:

- a) Prestazioni coordinate e continuative di tipo occasionale (mini co.co.co)
- b) Prestazioni occasionali vere e proprie (rapporti di lavoro autonomo senza requisiti della "professionalità e prevalenza")
- c) Prestazioni occasionali accessorie (per lavori domestici, manutenzione, manifestazioni sportive e culturali etc..).

Sussiste lavoro occasionale quando:

- La durata della prestazione non è superiore a trenta giorni nell'anno con lo stesso committente
- Il compenso percepito da ogni committente sia pari o inferiore ad euro 5.000,00 nell'anno solare

Rientrano in questa disciplina sia i co.co.co. di portata limitata sia i rapporti di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c.

### 3. **Disciplina assicurativa**

Non è previsto alcun obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

# LE PRESTAZIONI RICONDUCEBILI ALL'ESERCIZIO DIRETTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA

## 1. **Ambito di applicazione.**

Art. 67 TUIR co. 1 lett. m) (D.P.R. 917/1986 modificato da art. 90 co. 3 L. 27.12.02), sono redditi diversi

- Le indennità di trasferta
- I rimborsi forfetari di spesa
- I premi e i compensi erogati **nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche** dai seguenti soggetti:

- CONI
- FSN
- UNIRE
- EPS

- da qualunque organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

L'agenzia delle Entrate è intervenuta con la Risoluzione 34 del 26 marzo 2001 per chiarire l'ambito applicativo della norma: “le prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica determinandone la concreta realizzazione”.

I corrispettivi sono agevolabili se erogati a specifici soggetti:

- atleti dilettanti
- allenatori, istruttori, preparatori atletici e tecnici
- arbitri giudici di gara e commissari speciali
- dirigenti di associazioni o società che presenziano alla manifestazione sportiva.

La circolare 21/E del 22.4.2003 precisa che rientrano nell'art. 67, comma 1, lett. M), le collaborazioni **"nell'attività amministrativa e di gestione dell'ente"**.

Rientrerebbero quindi figure come:

- allenatori, istruttori, tecnici e preparatori atletici
- dirigenti anche per attività non connesse ad un evento sportivo

## Disciplina fiscale.

Il trattamento fiscale dei redditi sono disciplinati da:

- Art. 69, comma 2, TUIR
- Art. 25, comma 1, Legge 133/1999

Scaglione di Reddito	Ritenuta applicata
Fino a € 7.500,00	Nessuna ritenuta
Fino a € 28.158,28	Titolo imposta 23,9%
Oltre a € 28.158,28	Titolo acconto 23,9%

Ex art. 67 co. 1 lett. M) DPR 917/1986:

- non concorrono a formare reddito imponibile IRPEF le indennità, i rimborsi, forfettari, i compensi ex art. 67 co. 1 m) per un importo complessivo per anno di imposta non superiore a euro 7.500,00
- non concorrono a formare reddito imponibile i rimborsi delle spese documentate per viaggio, vitto, alloggio al di fuori dal territorio comunale di residenza dello sportivo;
- Per somme che superino i 7.500,00 euro si applica la ritenuta alla fonte

## **Disciplina previdenziale.**

- Art. 2, Legge 335/1995
- Circolare INPS 32/2001

Non è previsto l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separate INPS

## **6. Disciplina assicurativa.**

Non è previsto l'obbligo di iscrizione all'INAIL secondo la nota INAIL 2.5.2001.

# LE COLLABORAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - GESTIONALE

## Ambito di applicazione.

Ex art. 67 DPR 917/86 così come modificato dall'art. 90, comma 3, Legge 289/2002, rientrano nell'ambito dei "redditi diversi" anche le collaborazioni coordinate e continuative con carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche.

SONO ESCLUSE LE PRESTAZIONI RIENTRANTI NELL'OGGETTO DELL'ARTE O DELLA PROFESSIONE. RIENTRANO I COMPITI DI SEGRETERIA (es. raccolta di iscrizioni, tenuta della cassa, tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti).

## Circolare 21/E 22.4.2003, caratteristiche delle collaborazioni :

- continuità nel tempo
- coordinazione
- inserimento del collaboratore nell'organizzazione economica del committente
- assenza del vincolo di subordinazione

## ESCLUSIONI DALL'ART. 67 co. 1 lett. m)

- ATLETI PROFESSIONISTI (anche se impegnato in manifestazione sportiva dilettantistica).
- ARBITRO DILETTANTE in caso diriga manifestazione professionistica.

**L'art. 35 co. 6 del DL 30.12.2008 n. 207 ha aggiunto nell'ambito soggettivo dell'applicazione della norma anche le federazioni sportive nazionali, le discipline associate e gli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI.**

# OBBLIGHI CERTIFICATIVI

Si consiglia di:

- Sottoscrivere una lettera d'incarico per prestazioni ex art. 67 co. 1 lett. m)
- Prima del pagamento dei compensi ricevere un'autocertificazione dei percipienti che attesti gli ulteriori compensi ed il superamento o meno del limite dei 7.500,00 euro.
- Rilasciare certificazione dei compensi percepiti entro il mese di febbraio dell'anno successivo.
- Mod. 770 inserendo tutti i compensi erogati
- Effettuare i pagamenti dei compensi per importo pari o superiore ad € 516,46 attraverso conto corrente bancario o postale.

# L'ATTIVITA' PRESTATATA DAI DIPENDENTI PUBBLICI

Art. 90, comma 23, Legge 289/2002, i dipendenti pubblici possono prestare attività alle seguenti condizioni:

- Fuori dall'orario di lavoro
- A titolo gratuito
- Fatti salvi gli obblighi di servizio
- Previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza

Ai dipendenti pubblici possono essere riconosciuti esclusivamente:

- Indennità di trasferta
- Rimborsi forfetari di spesa

In nessun caso compensi

# I RIMBORSI DI SPESE DOCUMENTATE

Art. 69, comma 2, TUIR, non costituiscono reddito i rimborsi di spese documentate relative a :

- vitto
  - alloggio
  - viaggio e trasporto
- se effettuati fuori dal territorio comunale.

Rientrano in questo ambito anche le indennità chilometriche nel caso in cui:

- l'utilizzo della propria auto sia autorizzato dal legale rappresentante
- sia indicato il luogo di partenza e arrivo
- sia indicato l'importo rimborsabile per km percorso

# CONTRIBUTI ENPALS

D.M. 15 marzo 2005

Circolare Enpals n. 7 e 8 del 30.3.2006

## **Ambito di Applicazione.**

Le categorie di lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'Enpals sono:

- 20) Impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi;
- **22) Direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive.**

# SOGGETTI ESCLUSI DALL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO (CIRCOLARE 13 DEL 7.08.2006)

Devono essere soddisfatte queste due condizioni:

- Quando l'ente erogante è una associazione o società sportiva dilettantistica iscritta nel registro CONI
- Quando il percipiente non svolga una attività produttiva di reddito con carattere di professionalità

# QUANDO SI POSSONO CORRISPONDERE AI COLLABORATORI COMPENSI RIENTRANTI NELLA FRANCHIGIA DI 7.500,00 EURO?

- **AMBITO OGGETTIVO:** (esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica o co.co.co. di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale)
- **AMBITO SOGGETTIVO:** (ente sportivo riconosciuto dal CONI, dalle Federazioni o dagli enti di promozione sportiva).
- **CARATTERE DI MARGINALITA':** Si è sostenuto che l'art. 67 andrebbe applicato esclusivamente a situazioni con "carattere di marginalità" (es. per pensionati, lavoratori dipendenti, studenti e chi percepisca compensi inferiori ad euro 4.500).

L'ENPALS ha individuato diversi indici qualificanti l'attività professionale:

1. Esercizio dell'attività in modo ripetitivo, regolare, stabile e con sistematicità di comportamenti;
2. Corresponsione di somme che per il loro importo complessivo perdano il carattere di marginalità.
3. La presenza di pluralità di committenti può essere indice della presenza di attività professionale (= lavoro autonomo, obbligo di partita IVA e versamento emolumenti ENPALS).

# SINTESI

**POSIZIONE ENPALS:** Non tutti i compensi erogati agli istruttori possono essere inquadrati come redditi diversi pertanto se:

a) l'istruttore non svolge questa attività come principale: compenso inquadrato tra i redditi diversi e non assoggettato a contributo ENPALS

b) l'istruttore svolge questa attività come principale: compenso inquadrato come redditi di lavoro autonomo o subordinato e come tale assoggettabile a contributo previdenziale ENPALS

# DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA PER L'ANNO 2008

La direzione generale per l'attività ispettiva (ENPALS INAIL INPS) ha predisposto ed effettuato nel corso dell'anno 2008 vigilanze nel settore degli impianti e circoli sportivi (secondo semestre associazioni iscritte al registro CONI).

# Decreto “milleproroghe”

Il decreto legge n. 207 del 30 dicembre 2008 convertito in legge 27 febbraio 2009 n. 14 (art. 35 co. 5) chiarisce l'ambito di applicazione dell'art. 67 co. 1 lett. M) TUIR stabilendo che: “nelle parole esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche ... sono ricomprese la formazione, didattica, preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica”.

# Circolare del 25.01.2007 n. 9

## Agenzia delle Entrate

Si profila distribuzione indiretta di utili qualora vengano corrisposti all'associato che presti opera nell'associazione emolumenti superiori al 20% a quelli previsti dai contratti collettivi per le medesime qualifiche. E' una **PRESUNZIONE ASSOLUTA DI LEGGE.**